



Verbale dell'Assemblea dei soci

In data 30 gennaio 2023 alle ore 19:00 presso la sede legale dell'Associazione sita in Osilo (SS) - via Brigata Sassari n. 1

si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione, previamente convocato/a dal Presidente con comunicazione del 10 gennaio 2023 a mezzo avviso in bacheca, mail e contatti

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Approvazione della variazione allo statuto in base alla riforma del III settore e a quanto richiesto dal Servizio Terzo Settore e supporti direzionali della RAS.

Varie ed eventuali.

AAAAAAAAAAAA

Il segretario effettua la verifica dei partecipanti:

1. Sono presenti i seguenti componenti del direttivo:

- Pittalis Andrea (Presidente)
- Passaghe Walter (Segretario)
- Passaghe Marco (Cassiere)
- Palmas Francesco (membro del direttivo)
- Gaspa Luisella (membro del direttivo).

2. Sono presenti almeno i 2/3 dei soci regolarmente iscritti all'associazione in presenza o in delega.

Alle ore 19:10 Si dà inizio all'assemblea:

Assume la presidenza, a norma di statuto, il sig. Andrea Pittalis (presidente dell'associazione) il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il sig. Walter Passaghe che accetta.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il raggiungimento del numero legale atto a deliberare a norma delle disposizioni statutarie, dunque constatata la validità della costituzione dell'Assemblea, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

"Stante quanto disposto dalla riforma del III settore, e quanto richiesto dal Servizio Terzo Settore e supporti direzionali della RAS, il presidente espone ai soci le variazioni apportate allo statuto, consegna una copia dello statuto con le variazioni apportate al fine di poter discutere con i presenti le variazioni apportate.

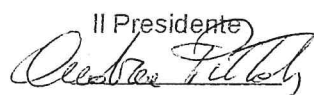
Il presidente chiede se qualcuno dei presenti ha delle obiezioni o vuole proporre modifiche allo statuto.

Constatata la mancanza di interventi da parte dei presenti

Alle ore 19:40 si procede alla votazione delle variazioni allo statuto che vengono approvate all'unanimità dall'assemblea."

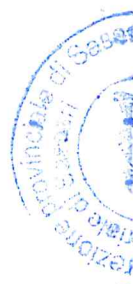
Alle ore 19:45 il Presidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, non essendovi null'altro da deliberare, dichiara chiusa la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente


REGISTRATO A SASSARI
il 28/02/2023 al n. 365 Serie 3
Esatte Euro ESEUTE





STATUTO

“Associazione Volontariato Protezione Civile Osilese”

Iscritta al Registro Generale di Volontariato della Regione Autonoma Sardegna n° 2373

CF/PI 92131310903

Titolo 1 – Profili Generali

Art. 1 – Denominazione, sede ed emblema.

È costituita l'associazione denominata “Associazione Volontariato Protezione Civile Osilese” organizzazione di volontariato (in forma breve AVPCO), in questo statuto successivamente indicata anche come “Associazione”, con sede in Osilo Via Brigata “Sassari” al civico 1.

“La denominazione dell'associazione sarà integrata con l'acronimo “ODV” e la locuzione “Ente del Terzo Settore”, successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'associazione assume automaticamente la seguente denominazione: Ente del Terzo Settore “Associazione Volontariato Protezione Civile Osilese – Organizzazione di Volontariato (ODV)”.

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali.

L'associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività a favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 5 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

È disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti delle leggi nazionali e Regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative e sulla attività di volontariato ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi.

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Art. 3 – Efficacia dello statuto.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 – Scopi associativi.

L'associazione informa il proprio impiego a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel proseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale e dello sviluppo del volontariato.

L'associazione assume, in particolare, il compito di:

- a. Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b. Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c. Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. Favorire lo sviluppo delle comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e. Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f. Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;
- g. Assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali.
- h. Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 5 – Attività.

L'associazione, persegue finalità senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione, in coerenza con le attività di interesse generale svolge le seguenti azioni:

- Previsione, prevenzione, soccorso e aiuto al ripristino da calamità e catastrofi;

- Informare la popolazione sui comportamenti atti alla prevenzione di calamità e catastrofi derivanti da natura umana;
- 1. Previsione:
 - Censimento delle aree di interesse a maggior rischio di calamità.
- 2. Prevenzione:
 - Monitoraggio del territorio al fine di segnalare eventuali rischi ambientali e di pericolo per la popolazione;
 - Svolgere corsi di informazione e formazione di base anche al personale non aderente all'associazione.
- 3. Soccorso:
 - Svolgere attività di soccorso in caso di calamità (dissesto idrogeologico, terremoti, incendi, disastri ambientali, ecc),
 - Prestando soccorso e assistenza alla popolazione;
 - Svolgendo attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.
 - Svolge attività di ricerca dispersi compresa la speleologia e la radiocomunicazione.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge. Tali attività verranno, di volta in volta, individuate e approvate dai componenti del consiglio direttivo.

Art. 6 – Volontariato e lavoro retribuito.

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 7 – Requisiti.

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Sono aderenti all'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (**Soci Fondatori**) e quelli che ne fanno richiesta al consiglio direttivo o ad un consigliere appositamente delegato, la cui domanda viene accolta dal consiglio direttivo dell'associazione (**Soci Ordinari/Sostenitori**).

Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci ordinari coloro che sottoscrivono l'eventuale quota associativa

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione;

I minori possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

I soci sostenitori sono coloro che seppur non prestando la propria opera, si impegnano a sostenere l'associazione sia nelle iniziative che economicamente con donazioni sia economiche che materiali.

Art. 8 – Ammissione ed esclusione dei soci.

Le decisioni circa le domande di ammissione sono adottate dal Consiglio Direttivo.

Il socio può recedere dall'associazione:

- a. mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- b. per dimissioni volontarie;
- c. per decesso;

Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a. per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- b. per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- c. per prolungata mancata partecipazione alle attività dell'associazione;

- d. per comportamento contrastante agli scopi statuari;
- e. per persistente violazione degli obblighi statuari;
- f. per aver arrecato danni morali e materiali all'associazione;
- g. per uso negligente dei mezzi e delle attrezzature date in dotazione.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti), il quale dovrà:

- a. a seguito di accoglimento di richiesta di iscrizione annotare la stessa sul libro soci;
- b. comunicare all'interessato l'ammissione o il rigetto della domanda;
- c. motivare, nella deliberazione, il rigetto della domanda.

È ammesso entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla mancata ammissione o esclusione, il ricorso all'assemblea dei Soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Diritti e doveri degli aderenti.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività, ai sensi di legge;
- d. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario e consultare i verbali;
- e. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- f. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto.

Gli aderenti all'Associazione hanno il dovere di:

- a. rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi associativi;
- b. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- c. versare la quota associativa secondo l'importo annuale stabilito dal consiglio Direttivo;
- d. non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'associazione;
- e. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 10 - Strutture contabili e bilancio.

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, 3 comma dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

Eventuali eccedenze o avanzi di gestione devono essere destinati ad un'ulteriore attività di Volontariato, ovvero possono essere utilizzati per l'acquisizione di attrezzature, beni mobili e immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Associazione.

Art. 11 - Esercizio finanziario ed entrate.

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. da attività di raccolta fondi;
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;

- I. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 5 comma 3.

Art. 12 – Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 11, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in maniera indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale dal rapporto associativo.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è a depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 13 -Organi sociali.

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 14 – Assemblea.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le cariche sociali o qualora la deliberazione riguarda singole persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti e dissenzienti.

Art. 15 – Convocazione – tempi e scopi – quorum.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un terzo degli aderenti o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro soci, mediante avviso affisso nella sede dell'associazione oppure tramite whatsapp o altri strumenti di messaggistica comprese e-mail.

L'assemblea è costituita da tutti i soci aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali, e delibera:

- a. in prima convocazione a maggioranza assoluta (metà più uno degli associati), presenti in proprio o per delega;
- b. in seconda convocazione a maggioranza semplice, (metà più uno dei presenti) qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Il Presidente convoca l'assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione dell'assemblea straordinaria può avvenire:

- su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione;
- convocata dal Presidente;

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei soci aderenti presenti in proprio o con delega scritta, e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente, principalmente via whatsapp o e-mail, qualora questo non fosse possibile la convocazione verrà inviata per iscritto almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché la data e il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione.

Art. 16 – Validità delle deliberazioni.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti o deleganti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato che da più anni fa parte dell'associazione o, qualora vi fosse ulteriore parità, il più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale al rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 17 – Compiti.

1. Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche; g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
- k. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

1. L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 31;
- e. Delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art.5 dello statuto.

Art. 18 – Consiglio direttivo.

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti.

Il numero dei componenti può variare da 5 a 7 (comunque sempre in numero dispari).

Resta in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un vicepresidente.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Il consiglio direttivo presieduto dal Presidente (o in sua assenza dal Vicepresidente), si riunisce su convocazione del presidente almeno tre volte l'anno.

Il Consiglio direttivo può essere convocato anche qualora ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{3}$ dei componenti, in questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'assunzione delle cariche nel consiglio direttivo sono subordinate al possesso dei requisiti di cui all'art. 2382 del Codice Civile. *“(non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto l'inabilitato, il fallito non riabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi)”*.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo.

- a. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- b. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- c. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- d. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto dal presente statuto
- e. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- f. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- g. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- h. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- i. elegge il presidente, il vicepresidente e le altre cariche sociali;
- j. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- k. fissa le norme per il funzionamento dell'associazione;
- l. sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;

- m. determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- n. Ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio, adottati dal Presidente per motivi di urgenza.

Art. 20 – Direzione esecutiva.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 21 – Il Presidente.

Il Presidente:

- a. rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- b. è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- c. dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- d. un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente.
- e. convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiute;
- f. può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio direttivo;
- g. viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 22 – Collegio dei revisori dei conti*.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

**(L'associazione nomina un organo di controllo se per due esercizi consecutivi supera due dei seguenti limiti:*

- Attivo dello stato patrimoniale di € 110.000,00;
- ricavi, rendite, proventi entrate di € 220.000,00;
- dipendenti occupati in media nell'esercizio di cinque unità.

La nomina cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati – l'associazione nomina comunque un organo di controllo se la stessa abbia costituito patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Dgl 117/2017)



Art. 23 – Competenze del collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 24 - Revisore legale dei conti*.

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di leggi vigenti.

**Ove per due esercizi consecutivi l'associazione superi due dei limiti indicati dall'art. 31 del Dgl 117/2017*

(attivo stato patrimoniale di 1.100.000 euro, ricavi, rendite, proventi entrate di 2.200.000,00; 12 unità di personale dipendente in media durante l'esercizio, l'associazione nomina un revisore legale dei conti.

La nomina cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati (Art. 31 CTS)

Se il Collegio dei revisori dei conti esercita anche la funzione di revisione legale del bilancio, allora deve essere interamente formato da revisori legali iscritti (art. 30, comma 6, CTS)

Art. 25 – Libri sociali obbligatori.

L'associazione deve tenere:

- a. il libro degli associati o aderenti;

- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a. b. sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c. sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio direttivo, il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Titolo V – convenzioni e assicurazioni

Art. 26 - Convenzioni.

Le convenzioni tra l'associazione ed gli altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti.

Gli aderenti all'associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente in materia del terzo settore.

Art. 28 - Responsabilità dell'associazione.

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 29 - Assicurazione dell'associazione.

L'associazione può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Titolo VI – Norme finali

Art. 30 - Sezioni.

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 31 - Regolamenti.

1. Il regolamento generale:
 - a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
 - b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
 - c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
 - d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.
2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 32 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del codice del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto la cui finalità è il proseguimento di pubblica utilità sociale e comunque iscritti al registro nazionale del terzo settore o, in mancanza di tali associazioni o enti non lucrativo, alla Fondazione Italiana Sociale.

Art. 33 - Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Segretario

Il Presidente

